



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER GLI INVESTIMENTI ESTERI IN PAESI *BLACK LIST* VI È UNA
PRESUNZIONE LEGALE DI IMPONIBILITÀ SALVA PROVA
CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE.**

- Sentenza del 24.02.2026 pubb. il 20/04/2026, n. 353 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto.

Composizione

- Pres. Risi
- Rel. Feltrin

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 369 ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IN GENERE - IRPEF

Investimenti esteri - Quadro RW - Paesi *black list* - Redditi sottratti a tassazione
- Presunzione legale.

Massima

In tema di monitoraggio fiscale e di accertamento dei redditi, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (“*black list*”), in violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con modif. dalla l. 4 agosto 1990, n. 227, si presumono, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo d.l. n. 167 del 1990, costituiti mediante redditi sottratti a imposizione, salva prova contraria del contribuente. (In motivazione la Corte ha precisato che tale presunzione trova fondamento nel principio della *worldwide taxation* sancito dall’art. 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui i soggetti fiscalmente residenti sono assoggettati a imposizione in Italia per i redditi ovunque prodotti, con conseguente legittimità dell’attribuzione a base imponibile di disponibilità finanziarie estere non dichiarate).

Rif. Normativi

- D. L. 28/06/1990 n. 167, art. 4
- L. 04/08/1990, n. 227



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.L. 01/07/2009, n. 78, art. 12
- L. 03/08/2009, n. 102
- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 3
- Cass. civ., Sez. 5, n. 6409 dell'11/03/2025
- 2026

Conformi

Anno pubb.